

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*Interrogazione a risposta in Commissione:*

PINOTTI, MAZZARELLO, LABATE, GRIGNAFFINI, SASSO, ACQUARONE, BOTTINO e CAPITELLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

negli istituti scolastici di Genova si sta verificando una situazione di estrema gravità per quanto riguarda la copertura delle ore di sostegno;

negli anni settanta, al momento dello scioglimento delle classi speciali, la città di Genova era stata protagonista di importanti innovazioni sul tema dell'integrazione dell'*handicap* che avevano fatto scuola in Italia e in Europa;

oggi, all'opposto, siamo di fronte al concreto rischio di una grave involuzione: da un lato la ASL divide i bambini con *handicap* in fasce — fascia A e fascia B — sancendo sulla base di una classificazione alquanto discutibile perché discrezionale e non attinente alla normativa vigente chi ha diritto al sostegno e chi no, dall'altro le risorse insufficienti destinate dalla legge finanziaria al sostegno impongono ai singoli istituti scelte dolorose e vissute come inique sia da chi le compie, che da chi le subisce;

le conseguenze delle scelte sulla scuola attuate dal Governo e dalla maggioranza con la legge finanziaria che impone pesanti tagli sugli organici, di fatto penalizzano le scuole statali, quasi le sole a sostenere l'impegno dell'integrazione, ma soprattutto pesano su quei giovani cittadini che più di altri avrebbero bisogno che l'articolo 3 della Costituzione non venisse disatteso —:

come si intenda affrontare per l'anno in corso l'emergenza verificatasi nelle scuole di Genova rispetto alla copertura delle ore di sostegno;

quali correttivi si intendano apporre per il prossimo anno scolastico per evitare che si ripresentino tali gravi situazioni. (5-00698)

Interrogazioni a risposta scritta:

BULGARELLI e CENTO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 3 luglio 2001 il Provveditorato agli Studi di Roma ha pubblicato i trasferimenti e i passaggi dei docenti relativamente a tutte le classi di concorso della scuola secondaria superiore e il 18 dicembre 2001 lo stesso Provveditorato ha annullato e rettificato detti trasferimenti con decreto prot. n. 70473 emanato in seguito a ricorsi proposti da alcuni docenti esclusi dai movimenti di luglio perché privi dei requisiti richiesti dall'ordinanza ministeriale 23/01 sulla mobilità;

il Provveditorato di Roma e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che in una prima fase (note 30 maggio 2001 e 12 giugno 2001 rispettivamente) avevano deciso l'esclusione di detti docenti, in ottemperanza dell'ordinanza ministeriale citata e del Contratto collettivo decentrato nazionale sulla mobilità, nel mese di dicembre 2001 modificavano totalmente la propria posizione, peraltro senza motivarlo, allargando l'ordinanza del giudice del lavoro a tutti i docenti che si trovavano nelle stesse condizioni dei ricorrenti;

più di 300 docenti, con molti anni di servizio, si vedono annullare o rettificare il trasferimento o il passaggio legittimamente ottenuto, con prevedibili ricadute negative sulla continuità didattica di migliaia di studenti e gravi danni sulla propria vita economica e professionale, le province interessate sono ben 15;

si evidenziano casi di persone che avevano ottenuto il trasferimento o il passaggio da altre città (Milano, Bari, Salerno, Cremona e molte altre) ed hanno già provveduto al relativo trasloco di abita-

zione e spostamento della propria famiglia, e che oggi, in seguito al nuovo decreto, si vedono costrette a ritornare nella sede di provenienza, innescando così una reazione a catena con ulteriori spostamenti dei docenti insediatisi sulle cattedre lasciate libere dai trasferiti;

tale situazione coinvolge inoltre centinaia di vincitori del concorso a cattedre e di docenti inseriti nelle graduatorie permanenti, i quali ad agosto avevano scelto cattedre libere che oggi rischiano di perdere, in quanto su quelle stesse cattedre sono stati disposti nuovi passaggi o trasferimenti, pertanto l'effetto domino determinerà avvicendamenti a catena, con gravi ripercussioni sul regolare funzionamento della didattica e del servizio scolastico nel suo complesso;

si tratta di un provvedimento che non ha precedenti nella storia della scuola italiana; preso in pieno anno scolastico, nel quale eventuali errori e/o ritardi dell'amministrazione vengono fatti ricadere sui docenti, sugli studenti e sulle loro famiglie;

al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone danneggiate si è costituito un comitato « comitato docenti annullati/rettificati » che ha già ricevuto l'adesione di molti docenti coinvolti;

il Provveditorato di Roma non ha dato alcuna comunicazione agli interessati, limitandosi ad affiggere all'albo del Provveditorato il testo del decreto con i relativi elenchi dei nominativi e ad inviare alle scuole una circolare che, secondo i docenti del comitato, è assolutamente criptica, provocando ulteriore confusione, anche per l'accavallamento con le successive domande di mobilità, che quest'anno sono scadute con grande anticipo rispetto allo scorso anno;

numerosi ricorsi sono stati già inviati alle competenti autorità giudiziarie, anche per ottenere un risarcimento dei danni materiali che si dovessero determinare a causa dell'applicazione del decreto provveditoriale di dicembre —:

quali siano le intenzioni del Ministro interrogato per porre rimedio ai notevoli disagi arrecati agli insegnanti e alle loro famiglie, nonché ai notevoli problemi organizzativi che l'applicazione del provvedimento in discussione comporterebbe;

se sia possibile ristabilire tempestivamente la situazione preesistente alla pubblicazione del decreto del 18 dicembre 2001, concedendo ai docenti esclusi a giugno la precedenza assoluta sui movimenti relativi all'anno scolastico 2002-2003;

se, in caso contrario, in una prospettiva di contenimento dei danni, sia possibile predisporre un provvedimento che preveda quanto richiesto dal comitato degli insegnanti, ovvero l'utilizzo delle cattedre attualmente esistenti e vacanti, l'assegnazione dei docenti colpiti da annullamento o rettifica alla cattedra più vicina nell'ambito del comune rispetto a quella già attribuita con i movimenti del 3 luglio 2001 inerenti l'anno scolastico 2001-2002, infine, il mantenimento del passaggio di cattedra o di ruolo ottenuto, con assegnazione di una cattedra provvisoria, che consenta a breve una sistemazione definitiva nella classe di concorso richiesta.

(4-02329)

CATANOSO e FATUZZO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) sono scuole universitarie a numero chiuso, articolate in indirizzi, a cui si accede mediante un esame preliminare e si consegue l'abilitazione dopo due anni di corso a pagamento per una durata complessiva di 1000 ore;

istituite con la legge 19 novembre 1990, n. 341 presso ciascuna regione, la prima attivazione delle SSIS è stata resa possibile solo a partire dall'anno accademico 1999-2000, in base al decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio

1999 (Modalità di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria);

essendo a numero chiuso, il numero massimo di allievi ammissibili viene stabilito annualmente da un comitato regionale di coordinamento, su proposta del consiglio della SSIS, che peraltro deve uniformarsi ad una (sia pure approssimativa) previsione del ministero circa il futuro fabbisogno regionale di insegnanti per i singoli indirizzi;

il ministero dell'istruzione, università e ricerca — con decreto direttoriale 12 febbraio 2002 — ha dettato disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo e, contemporaneamente, con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, ha approvato la relativa tabella di valutazione dei titoli;

da una attenta lettura dei decreti risulta che le abilitazioni conseguite tramite concorso e corso abilitante — indetti con ordinanze ministeriali — in quanto a punteggio valgono di meno rispetto a quelle conseguite mediante corsi universitari;

per coloro che hanno conseguito l'abilitazione presso le SSIS, secondo la tabella di valutazione, vengono infatti attribuiti — oltre al punteggio di abilitazione (fino a un massimo di 36 punti) — ulteriori 30 punti, senza tener conto del punteggio per ogni anno di insegnamento nella scuola privata (6 punti) o nella scuola pubblica o paritaria (12 punti), oltre ai titoli culturali;

un abilitato per concorso o per corso abilitante, pertanto, potrà raggiungere il punteggio di un abilitato SSIS (il quale pur non avendo mai insegnato si troverà con un punteggio di 66 punti) solo dopo aver insegnato almeno 3 anni nella scuola pubblica;

nella legge di istituzione delle SSIS non esiste alcuna norma che preveda un punteggio aggiuntivo e in essa casomai si parla solo di abilitazione nelle varie classi

di insegnamento secondario: in tal senso, l'articolo 4, comma 2, della legge 341/90 così recita: « L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea »;

solo nel decreto ministeriale del 24 novembre 1998, n. 460 si definisce l'esistenza del punteggio aggiuntivo che, nel successivo decreto ministeriale del 4 giugno 2001, n. 268, è stabilito in 30 punti (articolo 8, comma 1);

questa norma è stata ripresa nel parere 4 gennaio 2002 del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nel quale si suggeriva al Ministero l'attribuzione dei punti indicati nell'articolo 8, senza tuttavia far seguito all'attribuzione, negli anni del corso SSIS, del punteggio riferito al servizio di insegnamento;

lo stesso Ministero, in passato, non aveva considerato che nel frattempo si erano abilitati la maggior parte dei precari mediante concorso e due corsi abilitanti, istituiti con ordinanze ministeriali, e inseriti nella graduatoria permanente provinciale suddivisa in fasce (I, II e III);

nessuno dei governi precedenti, tra l'altro, aveva riferito agli insegnanti precari che la frequentazione di un corso universitario sarebbe stata più utile in quanto veniva attribuito un punteggio ulteriore che avrebbe permesso ad essi di entrare immediatamente nell'assegnazione di supplenze annuali (nel caso di qualche anno di punteggio di servizio) se non addirittura di avere la stessa cattedra di insegnamento (nel caso di immissioni in ruolo);

al contrario, gli insegnanti già abilitati nelle varie classi di concorso non potrebbero oggi concorrere per entrare in un corso SSIS dal momento che sono già abilitati nelle proprie classi di insegnamento definite in relazione al tipo di laurea, né possono partecipare ai corsi di sostegno riservati solo agli abilitati SSIS;

tale situazione crea una notevole disparità di trattamento nei confronti di una moltitudine persone qualificate e idonee all'insegnamento, che sino ad oggi hanno retto le sorti della scuola pubblica e a cui sono state assegnate cattedre e supplenze secondo un criterio meritocratico e di anzianità di servizio —:

se non ritenga opportuno intervenire allo scopo di porre fine a tale situazione discriminatoria nei confronti degli insegnanti già abilitati e lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, adottando, qualora lo ritenga necessario, le seguenti misure: l'azzeramento dei 30 punti aggiuntivi per gli abilitati SSIS, la rimodulazione dei corsi SSIS affinché siano abilitanti all'insegnamento per i neolaureati o per chi voglia parteciparvi sprovvisto di abilitazione; l'apertura dei corsi abilitanti al sostegno anche agli abilitati del concorso ordinario e dei corsi abilitanti; l'applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, all'articolo 4 (integrazioni successive); la modifica del decreto direttoriale e del decreto ministeriale n. 11, entrambi datati 12 febbraio 2002, alla luce di quanto esposto.
(4-02341)

GRILLINI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo numero del giornalino scolastico dell'istituto tecnico per geometri di Novara contiene un articolo redatto da due studentesse sull'omosessualità;

nello scritto sono riportate affermazioni gravemente lesive dei cittadini omosessuali e tutto l'articolo è teso ad avvalorare la tesi che l'omosessualità è da condannare in quanto tale;

l'articolo ha turbato fortemente la sensibilità degli studenti omosessuali della scuola stessa come testimonia una lettera al giornale *La Stampa*;

il giornalino rientra nell'attività didattica dell'Istituto ed è, a quanto risulta

all'interrogante, sotto diretta responsabilità di un docente e, quindi viene valutato prima della sua uscita;

è stata indetta una assemblea sull'accaduto senza invitare i rappresentanti delle associazioni omosessuali, senza, quindi, garantire pari opportunità di espressione;

sempre più spesso avvengono episodi simili in un quadro di bullismo, discriminazioni e violenze verso giovani omosessuali e lesbiche nel mondo della scuola —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questo gravissimo episodio e quali iniziative intenda assumere per garantire che la scuola non diventi una palestra di razzismo omofobico;

se non ritenga di intervenire per garantire nell'ambito scolastico, e in particolare nella scuola in oggetto, pari opportunità di espressione anche attraverso la possibilità per le organizzazioni omosessuali di far conoscere il loro pensiero partecipando ad una discussione con gli studenti e gli insegnanti. (4-02347)

CIMA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

nell'autunno del 2000 centinaia di giovani di tutta Italia, dopo aver appreso che non si sarebbero potuti iscrivere ai corsi universitari a numero chiuso (medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, architettura, diplomi universitari in ambito alle facoltà mediche, eccetera), hanno presentato ricorso ai Tribunali Amministrativi Regionali;

in breve tempo, alcuni T.A.R., hanno emesso una serie di ordinanze di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi all'iscrizione ai corsi prescelti e, conseguentemente, gli studenti ricorrenti hanno ottenuto l'iscrizione desiderata;

di fronte alle pronunce dei T.A.R., le università interessate ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

hanno proposto appello al Consiglio di Stato e questo ha cominciato ad annullare le ordinanze sospensive dei giudici di primo grado;

a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato, le università si trovano costrette ad annullare le iscrizioni e le carriere università degli studenti ricorrenti, nonostante la quasi totalità di essi abbia frequentato le lezioni e sostenuto con successo esami di profitto;

per l'anno accademico 2001-2002, i vari T.A.R. non hanno concesso ordinanze sospensive per i ricorsi presentati;

questi studenti ricorrenti perderanno un intero anno di studi, con un danno anche economico per le loro famiglie che hanno dovuto affrontare le considerevoli spese all'iscrizione all'università (acquisto dei libri, pagamento delle tasse universitarie, affitto dell'alloggio per i fuori sede);

gli studenti meno abbienti non avranno la possibilità di continuare i loro studi poiché, in base alla normativa in vigore, per almeno due anni non potranno più beneficiare delle provvidenze pubbliche (borse di studio, posti letto nei collegi universitari, pasti a prezzi ridotti). Inoltre dovranno restituire le quote ottenute nell'anno accademico in corso;

agli studenti maschi non sarà possibile continuare gli studi poiché a seguito dell'annullamento delle carriere universitarie, dovranno partire per il servizio di leva —;

se non si ritenga di adottare iniziative normative affinché sia prevista una sanatoria che consenta agli studenti ricorrenti di poter concludere gli studi intrapresi.

(4-02352)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e*

delle finanze. — Per sapere — premesso che:

in ogni provincia d'Italia esistono a norma del Contratto Nazionale Collettivo dell'edilizia Enti paritetici quali le Casse edili, le Scuole edili, i comitati territoriali paritetici, costituiti da Cgil, Cisl, Uil e Ance/Confindustria;

tali enti gestiscono ingenti risorse economiche attraverso automatiche trattate sulla busta paga di tutti i lavoratori edili;

tali risorse dovrebbero essere unicamente destinate alla assistenza dei lavoratori ed alla formazione professionale in tema di sicurezza del lavoro —;

quali iniziative intendano intraprendere per garantire la massima trasparenza di utilizzo di queste risorse a favore dei lavoratori e delle imprese e attivare verifiche sull'attività di questi enti;

se non ritengano opportuno intraprendere iniziative normative finalizzate a garantire una migliore gestione della attività di questi enti. (4-02336)

ZACCHERA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

durante la riunione della V Commissione del CGIE sono emerse gravi perplessità sul modo con cui l'Ufficio centrale OFPL Divisione quinta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto lo stanziamento di 15 miliardi per un intervento straordinario per cittadini italiani residenti in Germania, Francia e Gran Bretagna;

né il CGIE né la V Commissione sono stati interpellati e coinvolti nella fase preparatoria del progetto straordinario, come la legge istitutiva del CGIE prescrive;

i singoli progetti non sono stati neanche sottoposti al giudizio dei singoli Co-